

APPELLO KNOX

(Depositato il 17.04.2010 dopo il deposito della sentenza avvenuto il 4.3.2010)

1)

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 63, COMMA 2, C.P.P.
IN PUNTO ALLE DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE IL 6.11.2007, ORE 5.54 E
DELL'ART. 188 C.P.P. SULLE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA ATTE
AD INFLUIRE SULLA LIBERTA' DI AUTOIDETERMINAZIONE O AD ALTERARE LA
CAPACITA' DI RICORDARE E DI VALUTARE I FATTI.**

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso Knox sul riesame, aveva precisato che le dichiarazioni delle 1.45 del 6 novembre 07 erano inutilizzabili solo nei confronti della Knox, mentre quelle delle 5.45 non sono utilizzabili né contro l'indagata né nei confronti di altri soggetti accusati di concorso nello stesso reato. Ciò doveva valere, per l'appellante, non solo per i reati in concorso, ma anche per la calunnia. Né poteva sostenersi, secondo l'appellante, che il memoriale del 6 novembre 07 dovesse essere considerato corpo del reato di calunnia e quindi sequestrato perché il documento è stato acquisito ex art. 237 c.p.p., mancano le formalità del decreto di sequestro e, comunque, il documento è stato assunto illegittimamente.

2)

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 237 C.P.P. (ACQUISIZIONE DI
DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'IMPUTATO) E DELL'ART. 188 C.P.P. (LIBERTA'
MORALE DELLA PERSONA NELL'ASSUNZIONE DELLA PROVA)**

Anche il memoriale del 6 dev'essere considerato inutilizzabile in conseguenza di un'attività illegittima.

3)

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 192, COMMI ! e 2 C.P.P.
(VALUTAZIONE DELLE PROVE) E 533, PRIMO COMMA C.P.P. (RAGIONEVOLE
DUBBIO)**

4)

**ELEMENTI DELLA CONTESTAZIONE. ERRONEA E CARENTE MOTIVAZIONE DI
STRUTTURA DI REATO COMPLESSO PLURISOGGETTIVO**

5)

**ERRONEA VALUTAZIONE DEL REPERTO 36 (COLTELLO SEQUESTRATO IL
6.11.07). ISTANZA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE
CON ASSUNZIONE DI PERIZIA EX ART. 603 C.P.P.**

A. LA PROVA CIRCOSTANZIALE

B. RILIEVI MEDICO-LEGALI

Era venuta meno la compatibilità del coltello sub 36 con la lesione nella parte destra del collo della vittima.. Il quadro lesivo era disomogeneo e non poteva essere stato usato un solo coltello.

C. LE INDAGINI GENETICHE

5.1 La quantificazione negativa.

5.2 Low Copy Number

6)

LA PRESENZA DI AMANDA KNOX IN VIA DELLA PERGOLA

A. LA SIMULAZIONE

Concentrano le accuse contro Rudi ma ormai c'è la sentenza della Cassazione che sancisce il concorso.

B. LA TESTIMONIANZA DI NARA CAPEZZALI

Non era credibile, per le sue contraddizioni.

C.IL QUADRO LESIVO DELLA VITTIMA

C'era un solo aggressore.

C1. I RILIEVI MEDICO-LEGALI

2.2 Non era vero che il quadro lesivo imponente per numero e diffusione.

C2. LE FERITE DA DIFESA

C3. LA POSIZIONE DELLA VITTIMA

**D. LE TRACCE LUMINOL POSITIVE. ISTANZA DI
RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE**

**E. LE TRACCE BIOLOGICHE RILEVATE NEL
BAGNETTO.**

Non erano contestuali, secondo l'appellante.

7)

IL RACCONTO DI AMANDA KNOX

4.1 L'ora della cena.

4.2 La testimonianza di Antonio Curatolo

4.3 La testimonianza di Quintavalle Marco.

a. Il contrasto con la deposizione dell'Isp Volturmo

b. L'inattendibilità intrinseca di Quintavalle.

5.1 La doccia e il cambio

5.2 La doccia

5.3 Il mocho

5.4 Le abitudini di Amanda Knox

8)

LA PERSONALITA' DI AMANDA. IL MOVENTE

Non ci sarebbe il movente e non è emerso altro che si trattava di una ragazza normalissima.

9)

VIOLAZIONI MULTIPLE IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

a. Inesistenza di tracce biologiche della Knox nella camera.

b. è illogico che i due che se ne stavano tranquilli in casa del Sollecito, si siano portati a Via della Pergola per stare insieme.

c. presenza del coltello nella casa del delitto. Contraddittorietà e illogicità della motivazione.

d. il trasporto del coltello nella borsa della Knox non è provato.

e. illogicità e contraddittorietà della presenza di un secondo coltello nella scena del delitto.

f. assoluta contraddittorietà di elemento essenziale nel rapporto indiziario in punto alla causale del delitto.

g. carenza di ogni indizio in punto ai rapporti di conoscenza degli assunti concorrenti nel reato.

i. l'incontro casuale con il Guede la notte del delitto rimane quale affermazione assolutamente apodittica.

l. illogicità e contraddittorietà dell'affermazione secondo cui la Knox avrebbe provveduto a cancellare le orme o tracce del delitto.

m. illogicità e contraddittorietà della modalità di ricostruzione del delitto.

n. contraddittorietà e smentita “per tabulas” della ricostruzione della sentenza in punto alle telefonate della Knox la sera del primo novembre e la mattina del 2.11.07. Secondo l'appellante, il fatto che il cellulare della Knox, nel momento in cui riceve l'SMS di Lumumba che le dice di non venire, agganciasse la cella Via dell'Aquila 5 – Torre dell'Acquedotto , sett. 3, non esclude che si trovasse dal Sollecito perché, sia pure in via sussidiaria, la casa di Sollecito è coperta anche da tale cella (ma principalmente dalla cella di Via Berardi, sett. 7). Il 2 la Knox, secondo l'appellante, chiamò insistentemente con 7 telefonate in brevissimo tempo le coinquiline Romanelli e Meredith in brevissimo tempo e, appena contattata la Romanelli, le disse di aver chiamato Meredith.

p. errata e contrastante valutazione degli elementi in relazione al comportamento della Knox relativo alla porta chiusa della camera da letto della Kercher.

r. palese contraddizione in relazione alla testimonianza della Capezzali e di altri testimoni (quelli dell'auto in panne e del carro attrezzi) nella notte del delitto.

s. contraddizione sulla spiegazione delle tracce rinvenute nel bagno vicino alla camera della vittima e della Knox e generalmente usato dall'una e dall'altra ragazza, nonché saltuariamente anche dalle altre due coinquiline.

t. assoluta illogicità e contraddittorietà della sentenza sulla ricostruzione dell'omicidio.

10)

LA “CALUNNIA” NEI CONFRONTI DI PATRICK DIYA LUMUMBA

L'acquisizione del memorandum del 6 novembre 2007 è avvenuta in violazione delle norme di cui all'art. 188 c.p.p.

11)

IMPUGNAZIONE DELLE ORDINANZE DIBATTIMENTALI.

Si tratta delle seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 14.09.09, nelle seguenti parti: i) mancato accoglimento dell'eccezione di nullità avanzata dalle difese Sollecito e Knox per lesione del diritto di difesa e ii) rigetto dell'eccezione circa l'inutilizzabilità dell'intera attività d'indagine per omesso deposito.

2. Ordinanza 16.01.09, relativa al rigetto dell'istanza Knox circa l'esclusione dal fascicolo del dibattimento del provvedimento di fermo e dell'intero fascicolo relativo alla misura cautelare in atto.
3. Ordinanza 12.06.2009, nella parte relativa al rigetto dell'opposizione della difesa Knox circa l'inutilizzabilità, ai fini dell'esame della stessa Knox, da parte della PC Lumumba, delle dichiarazioni spontanee rese dalla Knox il 6 novembre 07, h. 5.45
4. Ordinanza 6.02.09, relativa al rigetto dell'eccezione della difesa Knox di espungere dal fascicolo del dibattimento i memoriali del 6 e del 7 novembre 07, redatti dalla Knox.
5. Ordinanza 9.10.09, nella parte relativa al mancato accoglimento delle istanze ex art. 507 c.p.p., di accertamento peritale della prova genetica.
6. Ordinanza 9.10.09, nella parte relativa al mancato accoglimento dell'istanza di escussione del teste Luciano Aviello.

LA DIFESA KNOX RIVOLGE ISTANZA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE EX ART. 603 C.P.P. E CHIEDONO LA PERIZIA GENETICA SUL REPERTO 36 B E SUI REPERTI DAL 176 AL 184 (LUMINOL POSITIVO)

CONCLUSIONI FINALI

L'appellante chiede che la Corte, in riforma della sentenza appellata, assolva la Knox ex art. 530 c.p.p. per tutti i motivi esposti e altresì che la Corte:

- a) **previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di accertare il tipo genetico circa le tracce biologiche del reperto 36 e il tipo genetico delle orme di piede nudo evidenziate con il Luminol;**
- b) **dichiarare la nullità delle ordinanze dibattimentali del 16 gennaio, 6 febbraio, 12 giugno, 14 settembre e 9 ottobre 09, con ogni conseguenziale pronuncia;**
- c) **sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata in punto di pagamento delle somme a titolo di provvisionale, ex art. 600, comma 3 c.p.p.;**
- d) **in via subordinata, riformare la sentenza con riferimento all'entità della pena, al giudizio di comparazione delle circostanze e alla qualificazione giurudica delle condotte;**
- e) **rigettare la domanda risarcitoria della PC Diya Lumumba, in quanto improponibile, non essendo state precisate le conclusioni;**

MOTIVI AGGIUNTI 8 NOVEMBRE 2010

PRIMO MOTIVO AGGIUNTO

Alterazione e gravissima violazione del giusto processo. Processo indiziario violazione dell'art. 192 c.p.p. e della l. 63/2001

1. Processo indiziario quale giusto processo.

1.1

1.2 Processo indiziario quale accertamento eccezionale e residuale. Tipicità dell'istituto.

1.3. Il giusto processo e la valutazione di tutti gli indizi (favor rei)

A. CARENZA DEL MOVENTE PER CUI LA KNOX AVREBBE COMMESSO UN GRAVISSIMO DELITTO IN DANNO DI UNA CARA AMICA.

B. INESISTENTI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI POSTI A BASE DELLA SENTENZA DI CONDANNA CHE CONFIGURANO MERE CONGETTURE.

B.1 La più evidente è il porto quotidiano nella borsa di un coltellaccio (rep. 36)

B.2 Esistenza di un secondo coltello di cui non v'è cenno alcuno in tutto il dibattimento e ciò per giustificare lesioni che non potevano essere prodotte dal coltello in sequestro.

B.3 Assunto della commissione di un gravissimo reato, senza la prova della conoscenza tra i due dei concorrenti.

B.5 Gravissimo travisamento dei fatti con conseguente insufficiente motivazione

C. OMESSA VALUTAZIONE DI INDIZI FAVOREVOLI.

C.1 Indizio relativo alla telefonata ai Carabinieri.

C.2 Indizi relativo ai riscontri in punto alle telefonate della Knox.

C.3 Indizio relativo alla formazione per il prelievo sulle mani della vittima.

C.4 Indizio relativo all'esame del coltello

C.5 Rilevanza dei precedenti specifici (per Rudi)

C.6 Indizio relativo a'ampiezza della camera della vittima e alle modalità di esecuzione del delitto.

C.7 Indizi tratti da atti inutilizzabili (quelle spontanee delle 5.45 non sono utilizzabili in assoluto, secondo l'appellante)

C.8 Indizio avente ad oggetto la contaminazione del coltello in sequestro.

C.9 Indizio contrastante. Manifesta illogicità dei principi valutativi nella motivazione

C.10 Gravissima omissione di una prova decisiva richiesta dalla difesa (sul danneggiamento dei computer)

C.11 Gravissima contraddizione, provata documentalmente, su circostanza decisiva (sulle celle. Quella del'Acquedotto copriva in via sussidiaria l'abitazione del Sollecito

SECONDO MOTIVO AGGIUNTO

Prova Scientifica. Assoluta carenza dei requisiti di legge di certezza , contraddittorietà e soprattutto attività non completa.

TERZO MOTIVO AGGIUNTO

Assoluta insussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico del reato di calunnia.